

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione per le valutazioni e autorizzazioni ambientali
c.a. Dr. Ing. Antonio Domenico Milillo

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

e p.c.

Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo

c.a. Dott. *Ciro Becchetti*

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Perugia, 17 luglio 2018

Oggetto: Approvazione Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Umbria. Trasmissione DGR Umbria n. 586 del 04/06/2018.

GIUNTA REGIONALE

Con la presente si trasmette, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Umbria, approvato con DGR n. 586 del 04/06/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie generale, n. 30 del 20/06/2018, Supplemento ordinario n. 3.

Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente,
Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo

**Servizio Autorizzazioni Ambientali
(AIA e AUA)**

Dirigente
Dott. Andrea Monsignori
amonsignori@regione.umbria.it

Distinti saluti

Il Dirigente responsabile del Servizio
Dott. Andrea Monsignori


Posizione organizzativa professionale:
Attività di monitoraggio e controllo e supporto
tecnico specializzato in materia di
autorizzazioni ambientali

Dott.ssa Paola Angelini
pangelini@regione.umbria.it

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 - Perugia

PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

ALLEGATI: DGR Umbria n. 586 del 04/06/2018 "D. Lgs. 152/2006, art. 29-*decies*, comma 11-bis – Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione".



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 586 SEDUTA DEL 04/06/2018

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis – Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Piano d'Ispezione Ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**D. Lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis – Piano d’Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione**” e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare il Piano d’Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale riportato in allegato al presente atto, predisposto ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D. Lgs. 152/2006;
- 2) di promuovere, in collaborazione con ARPA Umbria e con il supporto economico della Regione nei limiti delle risorse disponibili, la realizzazione di sistemi per la gestione informatizzata dei dati relativi ai controlli ordinari e straordinari effettuati presso le aziende AIA e dei dati relativi agli autocontrolli prescritti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D. Lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis – Piano d’Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 2015, n.10 *“Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”*, attuata con DGR 1386 del 23/11/2015 (Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all’art.2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015), a partire dal 1 dicembre 2015 le funzioni relative al rilascio, rinnovo, riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono state riallocate nella Regione Umbria e attribuite al Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante tra le attività indicate nell’Allegato VIII, Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* ed è disciplinata al TITOLO III-bis del medesimo decreto;
- il comma 3 dell’art. 29-decies del suddetto D. Lgs. 152/2006 prevede che la competenza per i controlli ordinari presso le installazioni AIA regionali sia attribuita all’Autorità competente che accerta il rispetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con oneri a carico del Gestore avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell’ambiente;
- inoltre, ferme restando le misure di controllo di cui al suddetto comma 3, l’Autorità competente, ai sensi del comma 4 del citato art. 29-decies, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati in AIA, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo;
- ai sensi dell’art. 29-decies, comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 le attività ispettive in sito, ordinarie e straordinarie di cui ai punti precedente, sono definite in un Piano d’Ispezione Ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio. Il Piano è caratterizzato dai seguenti elementi:
 - a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
 - b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
 - c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
 - d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
 - e) le procedure per le ispezioni straordinarie;
 - f) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione;
- la frequenza delle ispezioni è determinata, ai sensi del comma 11-ter del citato art. 29-decies, attraverso la valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni interessate che deve essere effettuata dalla Regione considerando almeno i seguenti aspetti:

- gli impatti potenziali e reali delle installazioni sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
 - il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
 - la partecipazione del Gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).
- ai sensi del medesimo comma 11-ter, il periodo tra due visite in loco non deve superare:
 - un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati;
 - tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati;
 - sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione;

Vista la proposta di Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale riportata in allegato al presente documento, predisposta in attuazione del citato art. 29-decies, comma 11-bis e 11-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto dei principi richiamati nella DGR del 23 marzo 2015, n. 359 "Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012";

Tenuto conto che il Piano d'ispezione ambientale proposto ha le seguenti finalità:

- a) assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale concentrando i controlli più stringenti sulle realtà caratterizzate da un maggiore livello di rischio per la salute dell'ambiente e dei cittadini;
- b) razionalizzare l'azione di controllo focalizzando l'attenzione sulle reali aree di criticità, eliminando tutte le attività ispettive non necessarie alla tutela degli interessi pubblici e riducendo le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività delle imprese;
- c) migliorare il rapporto tra Gestori ed Autorità pubblica, attraverso il superamento della logica del comando-controllo, realizzando il principio della responsabilità, ricercando un confronto collaborativo e costruttivo, valorizzando le buone pratiche di autocontrollo ed i Sistemi di Gestione Ambientali (SGA);
- d) agevolare l'accesso al pubblico delle informazioni ambientali e la cooperazione tra le varie autorità ispettive prevedendo la pubblicazione sul sito web istituzionale dei provvedimenti autorizzativi, della programmazione delle visite ispettive ordinarie, dei risultati dei controlli ordinari e straordinari effettuati e degli esiti degli autocontrolli prescritti nell'autorizzazione;

Considerato che, in merito all'obiettivo di assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale e di razionalizzare l'azione di controllo di cui ai precedenti punti a) e b), il Piano prevede quanto segue:

- che ARPA Umbria effettui la valutazione dei rischi ambientali associati a ciascuna installazione AIA utilizzando il modello SSPC "Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli", messo a punto da ARPA Lombardia in base alle indicazioni emerse in ambito europeo (IMPEL "European union network for the implementation and enforcement of environmental law") e approvato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 63 del 15/03/2016. Il metodo SSPC è basato sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda che esprimono la tipologia di attività, le emissioni prodotte, la vulnerabilità del territorio, la qualità dell'ambiente, le caratteristiche dell'operatore aziendale e le modalità gestionali;

- che, sulla base della valutazione dei rischi ambientali effettuata da ARPA, il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, in quanto Autorità competente in materia di AIA, definisca e approvi annualmente con Determinazione Dirigenziale il programma triennale delle ispezioni ordinarie presso le aziende AIA. Il programma contiene l'elenco completo delle aziende AIA autorizzate nell'intero territorio regionale e indica per ciascuna azienda l'anno o gli anni del triennio considerato in cui è prevista la visita ispettiva ordinaria in loco, includendo sia le visite ispettive complete finalizzate alla verifica del rispetto di tutte le condizioni dell'autorizzazione sia le visite ispettive mirate alla verifica di talune condizioni dell'autorizzazione ritenute più significative per la tipologia di attività e previste in autorizzazione;
- che il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA aggiorni ogni anno il programma triennale dei controlli AIA, introducendo le nuove aziende AIA autorizzate nell'anno in corso, eliminando le autorizzazioni dismesse e riadattando la programmazione nei casi dovessero emergere nuovi elementi che incidono sui parametri del modello SSPC e sulla valutazione del rischio ambientale;
- che, oltre ai controlli programmati, vengano effettuate da ARPA Umbria ispezioni straordinarie nel caso di denunce o esposti, in caso di gravi incidenti o guasti, in caso di installazioni che determinano un rischio ambientale reale o potenziale non esaustivamente contemplati dal modello SSPC o per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite a seguito di controllo ordinario o ai soli fini istruttori per l'esame dei luoghi e del progetto presentato o realizzato;

Considerato che, in merito all'obiettivo di migliorare il rapporto tra Gestori ed Autorità pubblica di cui al precedente punto c) il Piano prevede quanto segue:

- che ARPA, prima di effettuare l'ispezione in sito, trasmetta al Gestore dell'impianto la check-list in cui siano elencate le prescrizioni AIA oggetto di controllo ed evidenziata la documentazione che il Gestore deve mettere a disposizione in sede di sopralluogo;
- che il Gestore, in esito a tutte le attività di controllo effettuate, riceva la relazione conclusiva e/o i certificati analitici;
- che venga implementata in collaborazione con ARPA e con il supporto economico della Regione nei limiti delle risorse disponibili, una procedura informatizzata per la gestione dei dati relativi ai controlli ordinari e straordinari effettuati presso le aziende AIA e dei dati relativi agli autocontrolli prescritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. La procedura è mirata, oltre che a rendere più efficiente l'attività ispettiva, anche ad agevolare le aziende nella compilazione dei format relativi ai risultati degli autocontrolli e nella loro trasmissione ai soggetti previsti dall'art. 29-sexies, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché a velocizzare il processo di validazione da parte di ARPA dei risultati degli autocontrolli e di elaborazione delle informazioni disponibili per ogni azienda, ponendo a confronto i risultati dei propri controlli con quelli effettuati dai Gestori;

Considerato che, in merito all'obiettivo di agevolare l'accesso al pubblico delle informazioni ambientali e la cooperazione tra le varie autorità ispettive di cui al precedente punto d) il Piano prevede quanto segue:

- che il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pubblichi sul proprio sito web l'elenco delle installazioni AIA autorizzate, i relativi provvedimenti autorizzativi e la cartografia con indicata l'ubicazione di tutte le aziende AIA della Regione Umbria, curandone il sistematico aggiornamento dei dati;

- che il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pubblichi annualmente sul proprio sito web il programma triennale dei controlli programmati e l'esito delle ispezioni ordinarie e straordinarie effettuate ogni anno;
- che la procedura informatizzata per la gestione dei dati relativi ai controlli e agli autocontrolli sopra richiamata sia mirata, oltre che a rendere più efficiente l'attività ispettiva, anche ad agevolare l'accesso al pubblico, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13, lettera h del D. Lgs. 152/2006, dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni di autorizzazione;

Atteso che:

- il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA ha trasmesso la proposta del Piano d'Ispezione Ambientale della Regione Umbria ad ARPA Umbria (nota prot. regionale n. U-0042483 del 01/03/2018) e, come previsto dall'art. 29-*decies*, comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota prot. regionale n. U-42860 del 01/03/2018);
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso ad ISPRA (nota acquisita al prot. regionale con n. E-0048021 del 08/03/2018) la bozza del Piano d'Ispezione Ambientale della Regione Umbria invitandola a manifestare eventuali osservazioni sul documento, non ravvedendo alcun elemento di contrarietà sullo stesso;
- non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nè da parte di ISPRA.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale riportato in allegato al presente documento, predisposto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis* e 11-*ter* del D. Lgs. n. 152/2006;
2. di promuovere, in collaborazione con ARPA Umbria e con il supporto economico della Regione nei limiti delle risorse disponibili, la realizzazione di sistemi per la gestione informatizzata dei dati relativi ai controlli ordinari e straordinari effettuati presso le aziende AIA e dei dati relativi agli autocontrolli prescritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 31/05/2018

Il responsabile del procedimento
- Paola Angelini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 31/05/2018

Il dirigente del Servizio
Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

Andrea Monsignori
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 31/05/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone


alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 01/06/2018

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



Regione Umbria

Giunta Regionale

*Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia,
cultura, beni culturali e spettacolo*

Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA

PIANO D'ISPEZIONE AMBIENTALE

**delle installazioni soggette ad
Autorizzazione Integrata Ambientale**

(art. 29-decies, comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

INDICE

Principali riferimenti normativi

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. FINALITA'**
- 3. ANALISI GENERALE DEI PRICIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI**
 - 3.1 Qualità dell'aria*
 - 3.2 Qualità delle acque*
 - 3.3 Aree naturali protette*
 - 3.4 Bonifica delle aree inquinate*
- 4. IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO D'ISPEZIONE E REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI**
- 5. PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE**
 - 5.1 Attività ispettiva ordinaria AIA regionali*
 - 5.2 Valutazione indice di rischio ambientale*
 - 5.3 Programmazione triennale visite ispettive*
 - 5.4 Tariffazione controlli ordinari AIA regionali*
 - 5.5 Attività ispettiva ordinaria AIA statali.*
- 6. PROCEDURE PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI STRAORDINARIE**
- 7. SANZIONI**
- 8. TRASPARENZA**
- 9. COOPERAZIONE TRA LE VARIE AUTORITA' D'ISPEZIONE**
- 10. REVISIONE DEL PIANO D'ISPEZIONE**
- 11. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**
- 12. SCADENZARIO DEL PIANO D'ISPEZIONE**

Principali riferimenti normativi

- Raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri;
- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata approvato con DCR del 5 maggio 2009, n. 301;
- Direttiva 2010/75/UE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- *Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)* approvato con DCR del 17/12/2013, n. 296;
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*;
- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Doc. n. 40 del 30/06/2014 del Consiglio Federale inerente l’approvazione delle Linee Guida “*Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (CMIA)*”;
- DGR del 23 marzo 2015, n. 359 “*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*”;
- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Doc. n. 63 del 15/03/2016 del Consiglio Federale inerente l’approvazione dei documenti “*SSPC-Sistema di supporto alla Programmazione dei controlli – Definizione ed algoritmi dei parametri aziendali e territoriali*” e “*SSPC – Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli – Il modello: algoritmi e manuale d’uso*”;
- Piano di tutela delle Acque della Regione Umbria - Aggiornamento 2016-2021 (PTA.2) adottato con DGR 28/12/2016, n. 1646;
- Decreto Ministeriale 6 marzo 2017, n. 58 “*Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Regolamento sulle modalità applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo svolgimento dell’istruttoria – Articolo 29-octies, D. Lgs. 152/2006*”.

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. n. 46 del 4/03/2014 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*” ha introdotto nel testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) l’art. 29-*decies*, comma 11-*bis* che impone alla Regione o alla Provincia autonoma di definire in un Piano d’Ispezione Ambientale le

attività ispettive in sito, ordinarie e straordinarie, effettuate presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) autorizzate nel territorio regionale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.

Il Piano d'Ispezione Ambientale è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie;
- f) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

L'art. 29-*decies*, comma 11-*ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede che ad ogni installazione AIA, attraverso la valutazione del rischio ambientale, sia attribuito un indice di pericolosità che determinerà la frequenza delle ispezioni. In particolare il periodo tra due visite in loco non deve superare:

- un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati;
- tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati;
- sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata sistematicamente dalla Regione o dalla Provincia autonoma considerando almeno i seguenti aspetti:

- gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la partecipazione del Gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)

2. FINALITA'

Il Piano d'ispezione ambientale ha le seguenti finalità:

- assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale concentrando i controlli più stringenti sulle realtà caratterizzate da un maggiore livello di rischio per la salute dell'ambiente e dei cittadini;
- razionalizzare l'azione di controllo focalizzando l'attenzione sulle reali aree di criticità, eliminando tutte le attività ispettive non necessarie alla tutela degli interessi pubblici e riducendo le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività delle imprese;
- migliorare il rapporto tra gestori ed autorità pubblica, attraverso il superamento della logica del comando-controllo, realizzando il principio della responsabilità, ricercando un confronto collaborativo e costruttivo, valorizzando le buone pratiche di autocontrollo ed i Sistemi di Gestione Ambientali (SGA).

3. ANALISI GENERALE DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI

3.1 Qualità dell'aria

Con Deliberazione n. 488 del 16/05/2011, in applicazione di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", la Giunta Regionale ha adottato il progetto di zonizzazione per la qualità dell'aria, che ha poi costituito la base per la predisposizione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con DCR n. 296 del 17/12/2013.

La zonizzazione suddivide il territorio regionale in tre Zone omogenee per caratteristiche emissive e orografiche (Fig. 1):




Figura 1: Zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente

- Zona collinare e montuosa (IT1006): la zona omogenea più estesa del territorio regionale caratterizzata da una bassa densità abitativa e da un relativo carico emissivo, le emissioni per questa zona sono mediamente inferiori a quelle delle altre zone più urbanizzate, generalmente concentrate in centri abitati di piccola e media grandezza e in alcune limitate aree industriali;
- Zona di valle (IT1007): costituita dalle valli occupate nel pliocene dal vecchio Lago Tiberino, è caratterizzata dalla maggiore densità abitativa e dalle maggiori pressioni in termini emissivi derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e

privata e dal riscaldamento degli edifici e presenta alcuni contributi industriali di particolare rilevanza. Sono compresi nella zona il capoluogo di regione (Perugia) e i maggiori centri urbani delle valli (Bastia Umbra, Foligno, Città di Castello, Marsciano, Todi, Spoleto). La zona comprende anche l'area dell'orvietano la cui principale pressione emissiva è rappresentata dall'autostrada A1;

- Zona della Conca Ternana (IT1008): costituita da una particolare valle, circondata da rilievi montuosi, caratterizzata sia dalle pressioni dovute alla densità abitativa, trasporto e riscaldamento degli edifici, sia da pressioni in termini emissivi dovute al polo industriale Terni-Narni. In considerazione delle caratteristiche orografiche e meteo climatiche, in questa zona i livelli di concentrazione degli inquinanti sono particolarmente omogenei, specialmente le polveri fini nel periodo invernale.

Le tre zone sono poi state classificate in base ai dati misurati dalla Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria per gli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs n. 155/2010: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. I risultati sono presentati nelle tabelle 1, 2, 3. (le zone sono classificate in base alle soglie di valutazione inferiore e superiore)

Tabella 1: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona Collinare e Montuosa – IT 1006

	< SVI	SVI < x < SVS	> SVS
PM ₁₀			X
PM _{2.5}		X	
NO ₂	X		
SO ₂	X		
CO	X		
Benzene	X		
Piombo	X		
Arsenico	X		
Cadmio	X		
Nichel	X		
Benzo(a)pirene		X	

Tabella 2: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona di Valle – IT1007

	< SVI	SVI < x < SVS	> SVS
PM ₁₀			X
PM _{2.5}			X
NO ₂			X
SO ₂	X		
CO		X	
Benzene			X
Piombo	X		
Arsenico	X		
Cadmio	X		
Nichel	X		
Benzo(a)pirene			X

Tabella 3: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona della Conca Ternana – IT1008

	< SVI	SVI < x < SVS	> SVS
PM ₁₀			X
PM _{2.5}			X
NO ₂			X
SO ₂	X		
CO		X	
Benzene		X	
Piombo	X		
Arsenico	X		
Cadmio	X		
Nichel			X
Benzo(a)pirene			X

Per quanto riguarda l'ozono l'intero territorio può essere inteso come Zona Unica (intero territorio regionale) - IT1009 dove viene superato l'obiettivo a lungo termine per l'ozono di cui all'allegato VII del D. Lgs. n. 155/2010.

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) analizza lo stato della qualità dell'aria nel territorio regionale considerando oltre alle misurazioni in siti fissi, come descritto sopra, anche il quadro delle emissioni fornito dall'Inventario regionale delle emissioni 2007 (IRE 2007) e i risultati delle valutazioni modellistiche sulle immissioni degli inquinanti in aria ambiente.

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio il Piano individua le sostanze a maggior rischio di superamento dei limiti di concentrazione (nella fattispecie PM₁₀ e NO_x) nonché le aree maggiormente esposte a tali inquinanti, corrispondenti ai territori dei comuni di Perugia, Corciano, Foligno e Terni (Fig. 2). Sono state inoltre individuati i settori del trasporto stradale e quello della combustione della legna negli impianti di riscaldamento civile come i principali responsabili di tali emissioni.

Al fine di riportare le concentrazioni degli inquinanti entro i limiti di legge, il Piano ha previsto l'applicazione di apposite misure.

Con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 87 del 1 febbraio 2016 è stata approvata la 1^a Relazione intermedia di VAS per il PRQA che ha prodotto una verifica dei dati ambientali che costituiscono gli indicatori di processo del Programma Operativo di Monitoraggio (POM). La Relazione evidenzia che, benché il dato complessivo dello stato della qualità dell'aria risulti tendenzialmente in miglioramento, le Poveri fini (PM₁₀) costituiscono ancora la maggiore criticità: nonostante il quadro emissivo registri negli anni 2007 - 2010 e 2013 una tendenziale riduzione dei principali inquinanti, gli anni 2015 e 2016 hanno fatto registrare un incremento dei giorni di superamento delle concentrazioni delle PM₁₀.



Figura 2: Aree di superamento

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi ai giorni di superamento del limite di concentrazione della PM₁₀ nel territorio regionale dal 2013 al 2016.

Tabella 3.1:				
Numero superamenti della media giornaliera di concentrazione PM₁₀				
Stazioni	2013	2014	2015	2016
Perugia - Fontivegge	19	14	24	16
Perugia - P S Giovanni	28	21	36	23
Spoletto - P Vittoria	14	7	8	5
Foligno - P Romana	38	39	37	38
Terni - Carrara	50	32	51	50
Terni- Le Grazie	63	57	69	59
Terni - Borgo Rivo	50	39	62	52
Narni - Scalo	-	22	38	41
Perugia - Cortonese	20	12	34	21
Gubbio - P 40 Martiri	21	18	15	14
Magione - Magione	15	8	15	12
Città di Castello - C Castello	35	17	26	32
Orvieto - Ciconia	-	2	0	0
Amelia - Amelia	-	6	0	0
Numero massimo superamenti	35	35	35	35

Un fattore certamente rilevante ai fini del persistere di ripetuti superamenti dei valori limite per il PM10 è costituito da una serie di annate particolarmente sfavorevoli dal punto di vista meteorologico che, in ragione di scarse precipitazioni nel periodo invernale, hanno favorito il ristagno degli inquinanti all'interno del bacino naturale costituito dalla Conca ternana.

La condizione di criticità della qualità dell'aria che si registra nella Conca Ternana è alla base dell'inclusione della Regione Umbria tra le regioni sottoposte alla Procedura di infrazione 2014/2147 CE – “Superamento dei valori limite di PM10 in Italia”. In data 27 aprile 2017 la Commissione europea ha notificato, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, un parere motivato nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite del PM10 e per la mancata attuazione di misure appropriate per garantire che il periodo di superamento fosse il più breve possibile. Per quanto riguarda la nostra regione, la Procedura si riferisce ai superamenti relativi alle polveri fini verificatisi nella zona IT1008 “Conca Ternana” nell'anno 2014.

3.2 Qualità delle acque


Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico è determinato in base ai valori del suo “stato ecologico” e del suo “stato chimico” secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla Direttiva quadro delle acque 2000/60/CE.

Mediante il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del suddetto decreto sono adottate le misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla Direttiva acque.


Con DGR n. 1646 del 28/12/2016 la Regione Umbria ha adottato l'aggiornamento 2016-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA.2) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 357 del 1 dicembre 2009. Il documento aggiornato riporta la valutazione del primo ciclo di monitoraggio dei corpi idrici regionali (triennio 2008-2012 e triennio 2013-2015) e la loro classificazione al 31 dicembre 2015 in base allo stato di qualità.

Corpi idrici fluviali

Nella figura seguente viene rappresentata la rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici fluviali della Regione Umbria per il triennio 2013-2015, costituita complessivamente da 59 stazioni.



Stato ecologico - Nel grafico seguente vengono presentate le distribuzioni percentuali in classi di stato ecologico dei corpi idrici monitorati nel triennio 2013-2015:



Nel triennio considerato il 45% dei corpi idrici monitorati ha raggiunto, al termine del 2015, l'obiettivo di qualità ambientale fissato dalla Direttiva Quadro, con un 43% di corpi idrici classificati in stato buono e un 2% in stato elevato. Il 35% dei corpi idrici presenta qualità delle acque in classe sufficiente, mentre il 20% dei corpi idrici mostra uno stato di qualità fortemente compromesso, con un solo corpo idrico in stato ecologico cattivo.

La classificazione dello stato ecologico e chimico è stata estesa a tutti i corpi idrici, al fine di pervenire ad una valutazione complessiva della qualità del reticolo fluviale umbro. Nella figura seguente sono indicati con colore pieno i giudizi calcolati per i corpi idrici monitorati e con colore tratteggiato le valutazioni derivanti dall'estensione al gruppo di monitoraggio.



Stato chimico - Lo stato chimico di un corpo idrico fluviale viene definito in base alle concentrazioni rilevate di una serie di sostanze che, in virtù della loro nocività e persistenza, sono individuate come prioritarie.

Il monitoraggio delle sostanze microinquinanti prioritarie effettuato nel periodo 2008-2012 non ha evidenziato alcuna criticità e tutti i corpi idrici monitorati sono stati, quindi, classificati in stato chimico buono, ai sensi del DM 260/2010.


Anche per il triennio 2013-2015, secondo quanto riportato da ARPA Umbria nella relazione "Valutazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali (2013-2015)" di febbraio 2017 pubblicata sul sito web di ARPA, la maggior parte dei corpi idrici monitorati presenta valori delle sostanze di sintesi compatibili con il buono stato chimico. Fanno eccezione il tratto terminale del fiume Paglia, il basso corso del fiume Tevere a valle della confluenza

con il fiume Paglia e l'intero tratto del fiume Nera a valle della confluenza con il Fiume Velino nei quali è stata rilevata in più campioni una concentrazione di mercurio superiore a quella massima ammissibile.

Corpi idrici lacustri

Sono stati individuati nel territorio umbro 9 corpi idrici lacustri di cui 6 sono classificati “a rischio” di raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale (Lago Trasimeno, Palude di Colfiorito, Lago Piediluco 1, Lago Piediluco 2, Lago di Corbara e Lago di Arezzo) e 3 sono classificati “probabilmente a rischio”.

Nella figura seguente viene rappresentata la rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici lacustri della Regione Umbria per il triennio 2013-2015, costituita complessivamente da 10 stazioni, delle quali 3 attive per il monitoraggio di sorveglianza e 7 per il monitoraggio operativo:



Stato ecologico - In base ai dati relativi al triennio di monitoraggio 2008-2012 un solo corpo idrico lacustre è risultato in stato di qualità ecologico buono, mentre gli altri sono risultati in stato ecologico sufficiente.


Relativamente al triennio 2013-2015, secondo quanto riportato da ARPA Umbria nella relazione “*Valutazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici lacustri*” (2013-2015)” di febbraio 2017 pubblicata sul sito web di ARPA, la maggior parte dei corpi idrici monitorati non mostra variazioni di stato ecologico rispetto al periodo precedente. Solo per l'invaso di Arezzo si registra un trend negativo dallo stato buono a stato sufficiente.

Stato chimico - Il monitoraggio delle sostanze prioritarie effettuato nel periodo 2008-2012 nei corpi idrici lacustri umbri non ha evidenziato alcuna criticità e tutti i corpi idrici monitorati sono stati, quindi, classificati in stato chimico buono.

Relativamente al triennio 2013-2015, secondo quanto riportato nella suddetta relazione di ARPA, la metà dei corpi idrici monitorati presenta valori delle sostanze di sintesi compatibili con il buono stato chimico. Il Lago Trasimeno, l'Invaso dell'Aia e l'Invaso di S. Liberato, invece, vengono classificati in stato chimico non buono in relazione alle concentrazioni di mercurio nella matrice acquosa, che in almeno due campioni sono risultate superiori a quella massima ammissibile.

Corpi idrici sotterranei

Nella figura seguente vengono riportati i corpi idrici sotterranei individuati nel territorio regionale ai sensi del D. Lgs. n. 30/2009.




Complessivamente sono stati individuati 43 corpi idrici sotterranei raggruppati nei seguenti complessi idrogeologici:

- **Calcari** - nel complesso Idrogeologico dei Calcari che interessa la fascia orientale e meridionale della Regione (dorsale carbonatica dell'Appennino Umbro Marchigiano) e nelle strutture calcaree minori della fascia centrale, sono stati individuati 15 corpi idrici.

In base ai dati di monitoraggio del triennio, tutti i corpi idrici del complesso idrogeologico *Calcari* risultano in Stato chimico Buono;


- **Alluvioni delle Depressioni Quaternarie** – nel complesso idrogeologico delle Alluvioni delle depressioni quaternarie sono stati individuati 9 corpi idrici all'interno di 4 acquiferi: 1 corpo idrico nell'acquifero della Media Valle del Tevere a sud di Perugia, 4 corpi idrici nell'acquifero freatico della Valle Umbra, del quale 1 coincidente con l'acquifero confinato di Cannara, 1 nell'acquifero della Conca Eugubina e 2 corpi idrici nell'acquifero della Conca Ternana. I 9 corpi idrici sono ospitati nelle alluvioni delle principali aree vallive della regione, dove sono maggiormente concentrate le attività agricole e industriali e la vulnerabilità degli acquiferi è generalmente alta. In base ai dati di monitoraggio del triennio 2011-2013, tutti i corpi idrici del complesso idrogeologico *Alluvioni delle depressioni quaternarie* non raggiungono l'obiettivo di qualità, le criticità più diffuse sono la contaminazione da nitrati e quella da solventi clorurati, in particolare da tetracloroetilene. Un caso particolare è quello del corpo idrico DQ0405 *confinato Cannara*, per il quale il mancato raggiungimento è dovuto a arricchimento in ammonio per cause naturali e per il quale si dovrà procedere alla definizione del Valore di fondo Naturale.
- **Alluvioni Vallive** - nelle Alluvioni vallive sono stati individuati 7 corpi idrici all'interno di 6 acquiferi. Questi corpi idrici sono ospitati nelle alluvioni del fondovalle e delle pianure minori dove sono presenti attività agricole e industriali localmente significative e la vulnerabilità degli acquiferi è generalmente alta. In base ai dati di monitoraggio del triennio 2011-2013, solo 1 corpo idrico del complesso idrogeologico *Alluvioni vallive* non raggiunge l'obiettivo di qualità a causa della contaminazione da nitrati. Gli altri, pur avendo Stato chimico Buono, presentano criticità indotte da contaminazioni a carattere locale;
- **Acquiferi Locali** - Negli Acquiferi locali sono stati individuati 11 corpi idrici, caratterizzati da limitata estensione, modesti volumi idrici e importanza prettamente locale. Sono ospitati nei livelli a maggiore permeabilità di depositi fluvio-lacustri o di sequenze torbiditiche o in depositi travertinosi che caratterizzano le aree collinari della regione. Queste aree sono interessate da pressioni antropiche in genere non molto elevate ma che localmente possono divenire significative. In base ai dati del triennio 2010-2013 2 corpi idrici del complesso idrogeologico *Acquiferi locali* non raggiungono l'obiettivo di qualità a causa della contaminazione da nitrati. Altri 5 presentano Stato chimico Buono critico a causa di criticità indotte da contaminazioni a carattere locale;
- **Vulcaniti** – Nelle Vulcaniti complesso idrogeologico che interessa il settore sudoccidentale della regione è stato individuato un unico corpo idrico, propaggine settentrionale dell'acquifero vulcanico Vulsino che si sviluppa in territorio laziale. La vera criticità di questo corpo idrico è rappresentata dall'arricchimento delle acque in alcune sostanze inorganiche, per interazione con le rocce di origine vulcanica che ne determina lo scadimento della qualità e ne pregiudica l'utilizzo potabile. Il monitoraggio delle sostanze inorganiche infatti conferma la criticità della presenza di Arsenico, in concentrazioni generalmente elevate e superiori al VS, nella porzione orientale del corpo idrico dove sono state rilevate concentrazioni fino a 65 µg/l.

La figura seguente rappresenta lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel triennio 2011-2013.



3.3 Aree naturali protette

La figura seguente, tratta dall'Aggiornamento 2016-2021 del Piano di tutela delle Acque (PTA.2) adottato con DGR n. 1646 del 28/12/2016, riporta i parchi naturali e le aree della rete Natura 2000 istituiti nel territorio regionale:



Nella Regione Umbria ricade una parte consistente del Parco nazionale dei Monti Sibillini inserito nell'Elenco ufficiale delle Aree Protette di cui alla Legge n. 394 del 1991 e sette Parchi regionali istituiti a partire dagli anni novanta con L.R. n. 9 del 3 marzo 1995 e L.R. n. 29/99 modificata con L.R. n. 4/2000, che coprono circa il 7,5% della superficie regionale:

- Parco regionale di Colfiorito
- Parco regionale del Monte Cucco
- Parco regionale del Monte Subasio
- Parco regionale del Lago Trasimeno
- Parco regionale del Fiume Tevere
- Parco regionale del Fiume Nera
- Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.)

Con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 12 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, è stata istituita la rete ecologica Natura 2000, formata da "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) e "Zone di Protezione Speciale" (ZPS). La direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia attraverso il DPR 357/1997, modificato e integrato dal DPR 120/2003.

La Regione ha costituito una propria rete composta da 102 siti che interessano il 15,9% del territorio.

Con il Decreto 7 agosto 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Regione Umbria, ha designato 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea, già proposti alla Commissione europea quali SIC (Siti di Importanza Comunitaria), insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Con il Decreto 18 maggio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha designato 1 zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e con DGR n. 1438 del 05/12/2016 la Regione Umbria ha deliberato l'assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

3.4 Bonifica delle aree inquinate

Siti di interesse nazionale - Con Decreto del ministero dell'Ambiente n. 468/01 concernente: "Programma Nazionale di Bonifica" l'area del Comune di Terni denominata "Terni Papigno" è stata inserita tra i siti di interesse nazionale (SIN) di cui all'art. 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della bonifica. Il sito si estende per circa 655 ettari e comprende l'area relativa all'impianto siderurgico di Terni e aree industriali dismesse, oggi completamente contornate da insediamenti residenziali.

Siti di interesse regionale - Il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata è stato approvato con DCR del 5 maggio 2009, n. 301 e individua i siti inquinati e/o potenzialmente inquinati raggruppandoli in liste: Lista A1 (siti per i quali si riscontra il superamento dei valori limite di concentrazione), Lista A2 (a forte presunzione di contaminazione), Lista A4 (aree vaste potenzialmente interessate da criticità ambientali da sottoporre a specifico monitoraggio) e Lista A5 (siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale ai sensi dell'art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Con DGR n. 1540 del 18/12/2017 è stata aggiornata al 30/06/2017 l'anagrafe dei siti contaminati oggetto di procedimento di bonifica che comprende 142 siti nell'intero territorio regionale ubicati principalmente nei comuni di Perugia, Terni, Narni, Città di castello, Foligno, Magione, Umbertide.

Tra le principali attività responsabili della contaminazione figurano: fornitura carburanti e deposito oli minerali, aree industriali e attività industriali, allevamenti e attività agricole, discariche.

4. IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO D'ISPEZIONE E REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI

Il Piano d'Ispezione Ambientale riguarda tutte le installazioni AIA autorizzate nell'intero territorio della Regione Umbria.

L'elenco delle installazioni autorizzate, i relativi provvedimenti autorizzativi e la cartografia con indicata l'ubicazione di tutte le aziende AIA della Regione Umbria è pubblicata, **entro un anno** dall'approvazione del Piano d'ispezione Ambientale, sul sito web della Regione a cura del Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA il quale provvede al sistematico aggiornamento dei dati.

5. PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE

5.1 Attività ispettiva ordinaria AIA regionali.

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., "L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'Autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto."*

Le ispezioni ambientali ordinarie di cui sopra, programmate ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative alle aziende AIA di competenza regionale sono effettuate da ARPA Umbria.

I controlli ordinari sono espletati attraverso una o più delle seguenti attività:

1. visite ispettive in sito

La visita ispettiva può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto di tutte le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale oppure può consistere in una

verifica di talune condizioni dell'autorizzazione ritenute più significative in relazione alla tipologia di attività.

La visita prevede le seguenti modalità:

- a) preparazione visita ispettiva con definizione della scheda di verifica ispettiva (check-list) che comprende tutte le prescrizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) trasmissione della check-list al Gestore dell'impianto in cui è indicata ed evidenziata la documentazione che lo stesso deve mettere a disposizione in sede di sopralluogo;
- c) esecuzione del sopralluogo senza preavviso alla ditta, per la verifica di tutti gli aspetti indicati nella check-list o solo di alcuni di essi;
- d) eventuale campionamento di varie matrici ambientali e delle emissioni in atmosfera, acqua e suolo.

Gli esiti delle visite ispettive in sito, ai sensi dell'art. 29-*decies*, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono descritti in una relazione finale che contiene i riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e la proposta di eventuali misure da adottare o, se necessario, la proposta di riesame dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4 del medesimo decreto.

Nella relazione sono indicate le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e le relative sanzioni previste dall'art. 29-*quattordecies* del citato decreto, nonché le eventuali notizie di reato.

La relazione è notificata al gestore interessato, all'Autorità competente e al Comune ove ha sede l'impianto **entro 2 mesi dalla visita** in loco ed è resa disponibile al pubblico tramite l'ufficio regionale competente **entro quattro mesi dall'ispezione**. In caso di non conformità rilevate in sede di ispezione o di campionamento l'esito del controllo è notificato al Gestore dopo aver avviato i procedimenti amministrativi o penali del caso.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del medesimo art. 29-*decies*, il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

2. Attività di campionamento

L'attività di campionamento, svolta contestualmente alla visita ispettiva o in altra data, prevede le seguenti fasi:

- a) valutazione preliminare dell'adeguatezza dei punti di prelievo;
- b) campionamento, analisi e rapporto di prova;

La ditta, oggetto del campionamento previsto nell'AIA, non viene preavvisata della data di esecuzione dello stesso.

Se il campionamento è effettuato contestualmente alla visita ispettiva di cui al punto 1) i certificati analitici sono trasmessi alla ditta insieme alla relazione finale della visita ispettiva.

Se il campionamento è effettuato in un momento diverso dalla visita ispettiva, ARPA trasmette all'azienda interessata i rapporti di prova **entro 2 mesi** dalla loro emissione. In caso di non conformità, oltre ai rapporti di prova, ARPA trasmette all'azienda interessata, all'Autorità competente e al Comune territorialmente competente una relazione in cui siano indicate le irregolarità rilevate, le misure da adottare per il ripristino della conformità e le relative sanzioni previste dall'art. 29-*quattuordecies* del citato decreto, nonché le eventuali notizie di reato.

3. analisi dei report di autocontrollo trasmessi annualmente dal Gestore

Il Gestore dell'installazione AIA trasmette all'Autorità competente, al Comune interessato e ad ARPA, entro il 30 aprile di ogni anno, l'esito degli autocontrolli effettuati nel rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente la sintesi degli autocontrolli prescritti in AIA più un compendio di dati relativi alla gestione degli impianti.

ARPA verifica annualmente gli esiti degli autocontrolli pervenuti.

Entro il 30 novembre di ogni anno ARPA trasmette all'Autorità competente una o più relazioni contenenti gli esiti della verifica svolta su tutti i PMC segnalando le eventuali criticità rilevate e proponendo le misure da adottare. Il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA provvede affinché il Gestore, entro un termine, ragionevole attui le azioni ritenute necessarie.

In caso di violazione delle prescrizioni autorizzative ARPA effettua i necessari approfondimenti ed accertamenti.

5.2 Valutazione indice di rischio ambientale

La programmazione delle visite ispettive in sito è effettuata dal Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA sulla base di un'analisi di rischio svolta da ARPA Umbria mediante il modello SSPC – *Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli*. Il modello è stato messo a punto nel 2013 da ARPA Lombardia, in base alle indicazioni emerse in ambito europeo (IMPEL "European union network for the implementation and enforcement of environmental law") ed è stato riconosciuto come riferimento in seno al Coordinamento Nazionale di cui all'art. 29-*quinquies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e approvato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 63 del 15/03/2016.

Il metodo SSPC è basato sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello SSPC), i parametri appartenenti ai tre insiemi vengono combinati per produrre le componenti di uno spazio vettoriale tridimensionale, detto "spazio del rischio", in cui ogni azienda è rappresentata dalla lunghezza del "vettore di rischio", risultante dalla composizione vettoriale delle tre componenti. Nel calcolo vengono inoltre inseriti degli elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle caratteristiche dell'operatore aziendale, sia dalle modalità gestionali.

Mediante questa tecnica ogni azienda è caratterizzata da un proprio indice di rischio; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

I parametri di input considerati nel modello SSPC sono indicati in Tabella 1.

Tabella 1 – parametri di input considerati nel modello SSPC.

COMPANY_ID	Codice identificativo dell'azienda
COMPANY_NAME	Nome dell'azienda
CITY	Comune
DISTRICT	Provincia
P	Impatto potenziale in base al codice IPPC/IED dell'attività
R ₁	Impatto reale emissioni in atmosfera (EPRTR)
R ₂	Impatto reale emissioni in acqua (EPRTR)
R ₃	Impatto reale trasferimento rifiuti fuori sito (EPRTR)
R ₄	Impatto reale utilizzo rifiuti in ingresso
W _{R1}	Attributo all'impatto reale qualità dell'aria
W _{R2}	Attributo all'impatto reale qualità acque superficiali
V ₁	Vulnerabilità del territorio in funzione del tipo di aree naturali protette nel raggio di 2 km
V ₂	Vulnerabilità del territorio in base alla densità di popolazione nel raggio di 2 km
V ₃	Vulnerabilità del territorio in base alla vulnerabilità del suolo/acque sotterranee nel raggio di 2 km
V ₄	Vulnerabilità del territorio in base al tipo di sito contaminato
OPT	Termine di performance dell'operatore In base alla tipologia di violazioni commesse e sanzioni ricevute e alle certificazioni ambientali possedute
RMC	Modalità gestionali dell'operatore (eventuali deroghe e sistemi di sicurezza (D. Lgs. 334/1999)
LAST_INSPECTION_DATE	Data dell'ultimo controllo
INSPECTION_FREQUENCY_CONTROL	Frequenza del controllo

Entro il 1 febbraio di ogni anno ARPA trasmette al Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA i risultati ottenuti con il modello SSPC fornendo l'elenco di tutte le aziende AIA autorizzate sul territorio regionale (attualmente circa 125), ordinate in modo crescente rispetto all'indice di rischio calcolato con i dati noti nell'anno precedente e indicando per ciascuna ditta il valore assegnato ai coefficienti del modello.

Annualmente ARPA aggiorna la classificazione del rischio qualora dovessero emergere nuovi elementi che incidono sui parametri del modello SSPC o qualora vi fossero nuove aziende autorizzate in AIA da inserire o altre dismesse da eliminare.

5.3 Programmazione triennale visite ispettive

In base al grado di rischio (*rank inspection*) calcolato da ARPA, il Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA definisce il **programma triennale** delle visite ispettive in loco delle aziende AIA autorizzate nel territorio regionale secondo il seguente criterio:

Grado di rischio (rank inspection)	Frequenza visita ispettiva	
> 90	ANNUALE	
61 - 90	TRIENNALE	1° anno
31 - 60		2° anno
1 - 30		3° anno

Le aziende che si trovano nella fascia a più alto rischio (oltre il 90° posto nella graduatoria di rischio) sono sottoposte ad un controllo programmato annuale. Ad oggi, in base ai dati forniti da ARPA relativamente all'anno 2016, rientrano in tale fascia circa 35 aziende tra cui le acciaierie, le fonderie, le cementerie, gli inceneritori, le discariche e gran parte degli altri impianti di gestione rifiuti.

Le prime 90 aziende della graduatoria di rischio sono sottoposte invece ad un controllo ogni 3 anni: il primo anno le 30 aziende con grado di rischio più elevato (collocate tra la 61° e la 90° posizione nella graduatoria di rischio); il secondo anno le 30 aziende collocate tra la 31° e la 60° posizione nella graduatoria; il terzo anno le 30 aziende a grado di rischio meno elevato (dal 1° al 30° posto nella graduatoria).

Tale criterio consente di tenere sotto controllo ogni anno circa 65 aziende di cui 35, praticamente fisse, classificate a più alto rischio ambientale, più 30 aziende variabili dal primo al terzo anno in base al grado di rischio ambientale decrescente.

Il programma triennale contiene l'elenco delle aziende AIA autorizzate nel territorio regionale con indicato, per ciascuna azienda, l'anno o gli anni in cui è prevista la visita ispettiva ordinaria in loco, a partire dall'anno in cui ARPA trasmette la classificazione del rischio. Per visita ispettiva si intende sia la visita ispettiva completa finalizzata alla verifica del rispetto di tutte le condizioni dell'autorizzazione sia la visita ispettiva mirata alla verifica di talune condizioni dell'autorizzazione ritenute più significative per la tipologia di attività e previste in autorizzazione.

Il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA approva con Determinazione Dirigenziale e pubblica sul sito web istituzionale la programmazione triennale, **entro il 1 marzo** di ogni anno, dandone comunicazione alle aziende interessate.

Il programma triennale è aggiornato ogni anno con l'inserimento di un ulteriore anno di programmazione rispetto al triennio precedente e con le eventuali modifiche segnalate da ARPA nella suddetta comunicazione annuale con la quale trasmette la classificazione di rischio.

Oltre alle frequenze di controllo indicate nella programmazione triennale, per ogni azienda AIA è prevista una visita ispettiva semestrale nel caso in cui la precedente ispezione abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, come indicato all'art.29-*decies*, comma 11-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In questo contesto si intende per "*grave inosservanza*" una violazione per la quale non è possibile escludere il potenziale danno ambientale e quindi non è possibile applicare l'art. 318 del D. Lgs. 152/2006.

Le ispezioni programmate e non effettuate nell'anno previsto sono effettuate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, in aggiunta a quelle previste dal programma triennale, salvo i casi in cui particolari impedimenti rendano impossibile il controllo. Tali casi sono segnalati da ARPA all'Autorità competente nel resoconto annuale previsto al successivo paragrafo 8. Trasparenza.

5.4 Tariffazione controlli ordinari AIA regionali

Ai sensi dell'art., 29-*decies*, comma 3 e dell'art. 33-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e sm.i., le spese occorrenti per effettuare i controlli programmati previsti dal citato art. 29-*decies* sono a carico del Gestore.

L'importo dovuto per le attività ispettive programmate presso le aziende AIA è definito nel Dm Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 "*Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Regolamento sulle modalità applicative delle tariffe per le istruttorie e i controlli e compensi per la Commissione per lo svolgimento dell'istruttoria – Articolo 29-*octies*, D. Lgs. 152/2006*".

Ai sensi dall'art. 10, comma 3 di detto decreto, le Regioni con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo, in considerazione delle specifiche realtà territoriali. Ai sensi del medesimo articolo sino all'emanazione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella Regione, stabilite per l'Umbria con DGR. n. 382 del 08/03/2010.

Le tariffe a carico dei Gestori relative ai controlli programmati sono versati dalle aziende direttamente ad ARPA Umbria.

ARPA, nell'ambito del resoconto annuale di cui al successivo paragrafo 8. Trasparenza, comunica al Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA l'importo dovuto per ciascuna attività di controllo ordinario effettuato nell'anno precedente presso ogni ditta (visite ispettive in sito, campionamenti, verifica PMC).

5.5 Attività ispettiva ordinaria AIA statali

Per le installazioni di competenza statale di cui all'Allegato XII parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le visite ispettive ordinarie sono eseguite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, come previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 e comma 11.

Coerentemente con quanto previsto dalla norma, ARPA Umbria collabora con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'attività ispettiva ordinaria effettuata presso le installazioni di competenza statale ubicate nel territorio regionale.

La programmazione triennale delle ispezioni ordinarie in loco, effettuata dal Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA come indicato al punto 5.3 programmazione triennale visite ispettive, include anche le installazioni AIA di competenza statale. Relativamente a tali aziende ARPA Umbria acquisisce annualmente da ISPRA tutte le informazioni necessarie per effettuare o aggiornare la valutazione di rischio con il modello SSPC e concorda con ISPRA le modalità operative per la conduzione delle verifiche in sito presso le installazioni.

6. PROCEDURE PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI STRAORDINARIE

Fermo restando i controlli di ogni organo di vigilanza di cui al comma 7 dell'art. 29-*decies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità competente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti AIA autorizzati. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da ARPA e prevedono:

- ispezioni per verificare che il Gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di controllo ordinario;
- ispezioni per il controllo delle installazioni che determinano un rischio ambientale reale o potenziale non esaustivamente contemplati dal modello SSPC;
- ispezioni per la verifica dell'adempimento di talune condizioni dell'autorizzazione e attività di autocontrollo del Gestore;
- ispezioni per denunce o esposti o per gravi incidenti o guasti.

Qualora all'esito delle ispezioni straordinarie emergessero irregolarità e anomalie ARPA ne dà comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA effettua, con il proprio personale, sopralluoghi preliminari al rilascio, riesame o aggiornamento dell'AIA, nonché verifiche in sito a conclusione dei lavori di realizzazione o di adeguamento degli impianti alle prescrizioni AIA.

7. SANZIONI

Per gli illeciti di natura amministrativa accertati durante le visite in sito ordinarie e straordinarie il personale ispettivo provvede a notificare alla ditta interessata il verbale di accertamento e contestazione previsto dall'art. 14 della L. 689/81 e ad inviare il rapporto previsto dall'art. 17 della medesima legge all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. secondo quanto indicato nel DM 286 del 17/10/2016 "*Schema di regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'art 29-quattordices del decreto legislativo 2 aprile 2006, n 152*".

Nel caso in cui durante le ispezioni ordinarie e straordinarie siano accertati illeciti di natura penale, il personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che ha effettuato il controllo, per violazioni che rientrano nel campo di applicazione della qualifica, provvede a redigere ed inoltrare apposita notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p. all'Autorità giudiziaria insieme ai verbali di ispezione ed agli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici.

Qualora le violazioni accertate rientrino nell'ambito di applicazione della parte VI-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. introdotta dalla L. 68/2015, il personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) provvede ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-*ter* e successivi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., previa asseverazione tecnica effettuata dall'Ente accertatore. ARPA trasmette al Servizio regionale Autorizzazioni

Ambientali AIA e AUA copia del verbale prescrittivo al fine di consentire all'Autorità competente l'emissione dei necessari provvedimenti.

Per le installazioni AIA di competenza statale i procedimenti sanzionatori in caso di illeciti amministrativi e penali accertati nelle visite ispettive ordinarie e straordinarie sono gestiti secondo le modalità concordate con ISPRA.

8. TRASPARENZA

Come previsto dalla DGR 359/2015 "*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*", **entro il 1 febbraio** di ogni anno ARPA trasmette al Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA della Regione un resoconto sulle attività di controllo ordinarie e straordinarie effettuate nell'anno precedente. La relazione contiene le seguenti informazioni:

- il numero e l'elenco delle installazioni controllate nell'anno;
- la tipologia di ispezione effettuata (ordinaria, straordinaria, completa, mirata);
- l'esito dei controlli per ciascuna installazione (conforme, non conforme);
- una breve analisi del trend periodico dei risultati dei controlli per le principali matrici (acqua, aria, suolo, rifiuti), ove significativi;
- gli importi delle tariffe controlli dovuti per l'attività programmata svolta presso ogni azienda (visite ispettive in sito, campionamenti, verifica PMC);
- lo scostamento del numero di ispezioni effettuate rispetto a quelle programmate.

Il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pubblica sul sito web istituzionale una breve sintesi descrittiva delle attività di controllo svolta ogni anno.

Ai fini della trasparenza, la procedura informatizzata prevista al successivo punto 10 Informatizzazione delle procedure, è finalizzata a facilitare, tra l'altro, l'accesso al pubblico dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni di autorizzazione, di cui all'art. 29-*quater*, comma 13, lettera h del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

9. COOPERAZIONE TRA LE VARIE AUTORITA' D'ISPEZIONE

Il coordinamento delle attività ispettive tra tutte le autorità di controllo, raccomandato a livello europeo (raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001) e richiamato nella DGR 359/2015 "*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*", è attuato mediante le seguenti azioni:

- attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente delle informazioni e dei documenti utili a tutte le Autorità di controllo per lo svolgimento delle ispezioni, come indicato al punto 4 Identificazione della zona geografica coperta dal Piano d'Ispezione e registro delle installazioni, al punto 5.3 Programmazione triennale visite ispettive, al punto 8 Trasparenza e al punto 10 Informatizzazione delle procedure.

10. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Entro due anni dall'approvazione del Piano d'ispezione Ambientale ARPA Umbria, con il sostegno della Regione, implementa una procedura informatizzata per la gestione dei dati relativi ai controlli ordinari e straordinari effettuati presso le aziende AIA e dei dati relativi agli autocontrolli prescritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tale procedura è finalizzata:

- a) ad agevolare le aziende nella compilazione dei formati relativi ai risultati degli autocontrolli e nella loro trasmissione ai soggetti previsti dall'art. 29-*sexies*, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) ad archiviare i risultati dei campionamenti e delle visite ispettive ordinarie e straordinarie effettuate da ARPA presso ciascuna azienda;
- c) a velocizzare il processo di validazione da parte di ARPA dei risultati degli autocontrolli e di elaborazione delle informazioni disponibili per ogni azienda, ponendo a confronto i risultati dei propri controlli con quelli effettuati dai Gestori;
- d) a trasmettere in tempo reale all'Autorità competente l'esito delle ispezioni effettuate e le segnalazioni delle anomalie riscontrate;
- e) ad effettuare l'analisi del trend dei risultati dei controlli per le principali matrici (acqua, aria, suolo, rifiuti);
- f) a supportare l'attività di programmazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie;
- g) a facilitare l'accesso al pubblico dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni di autorizzazione, di cui all'art. 29-*quater*, comma 13, lettera h del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

11. REVISIONE DEL PIANO D'ISPEZIONE

In linea con quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 11-bis del D. Lgs. n. 152/1999 e s.m.i., il Piano d'ispezione Ambientale della Regione Umbria è revisionato **ogni 5 anni**, se non intervengono variazioni normative o altre motivazioni che richiedono un aggiornamento più frequente.

12. SCADENZARIO DEL PIANO D'ISPEZIONE AMBIENTALE

pubblicazione sul sito web regionale elenco AIA rilasciate e relativi provvedimenti autorizzativi, cartografia con ubicazione installazioni AIA autorizzate	entro un anno dall'approvazione del Piano d'Ispezione Ambientale
trasmissione alla ditta, Autorità competente e Comune dei risultati dell'ispezione ordinaria	entro 2 mesi dalla visita ispettiva in loco

relazione finale visita ispettiva in loco resa disponibile al pubblico	entro 4 mesi dalla visita ispettiva in loco
ARPA trasmette alla ditta i certificati analitici dei campionamenti ed eventuale segnalazione di non conformità ai vari soggetti interessati	entro 2 mesi dall'emissione del rapporto di prova
ARPA trasmette gli esiti della verifica svolta sugli autocontrolli effettuati dal Gestore secondo i PMC	entro 30 novembre di ogni anno
ARPA trasmette la classificazione del rischio delle aziende AIA	entro il 1 febbraio di ogni anno
ARPA trasmette la relazione sintetica sulle attività di controllo ordinarie e straordinarie effettuate	entro il 1 febbraio di ogni anno
Il Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA approva e pubblica sul sito web istituzionale il programma triennale delle ispezioni ordinarie	entro il 1 marzo di ogni anno
Implementazione procedura informatizzata per la gestione dei dati sui controlli	entro 2 anni dall'approvazione del Piano d'Ispezione Ambientale
revisione del Piano d'Ispezione Ambientale	ogni 5 anni